

PARCO REGIONALE SASSI DI ROCCAMALATINA

REGOLAMENTO DEL PARCO

PREMESSA

ART. 1

(Generalità)

Il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina è istituito dalla Legge Regionale 2 aprile 1988, n. 11 e si estende su una superficie di circa 1040 ettari in Comune di Guiglia e in Comune di Marano sul Panaro (Provincia di Modena). Le finalità istitutive del Parco sono quelle elencate nel Piano Territoriale del Parco (P.T.P.) approvato con delibera della Giunta Regionale n. 6456 del 20/12/1994.

La gestione del Parco è demandata al Consorzio Parco Regionale Sassi di Roccamalatina, con sede presso il Centro Parco loc. Pieve di Trebbio, Guiglia (Mo).

ART. 2

(Conformità alle normative)

Il presente Regolamento redatto ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/88 e successive modifiche, nel rispetto delle finalità e in conformità alle norme del P.T.P., enunciando i principi di salvaguardia dell'ambiente naturale, disciplina le attività consentite, le modalità di fruizione delle risorse presenti e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni e degli indennizzi. Qualora non diversamente specificato, le seguenti disposizioni si applicano sul territorio del Parco. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme indicate nel P.T.P., le normative e le sanzioni della L.R. n. 11/88 e successive modifiche, nonché quelle derivanti da altre Leggi Statali e Regionali vigenti.

TUTELA DELLA QUALITÀ DEL PAESAGGIO, DELL'ACQUA E DEL SUOLO.

ART. 3

(Danni e asportazione di materiali naturali)

Non è permesso asportare rocce, minerali, fossili e terriccio, anche se in superficie. Eventuali prospezioni geognostiche o per ricerche, attività didattiche o manutenzione devono essere autorizzate dal Consorzio di gestione.

E' vietato scalfire o imbrattare con scritte di vario genere le rocce del Parco.

ART. 4

(Tutela delle acque)

Nel territorio del Parco e del Preparco sono vietati gli interventi che modificano l'attuale regime e composizione delle acque, se non previsti da appositi strumenti di pianificazione sovracomunali.

In particolare è vietato:

- a) contaminare le sorgenti e i corsi d'acqua con rifiuti e sostanze inquinanti;
- b) inquinare, con acque non depurate di provenienza da attività produttive, o di trasformazione, o di insediamenti civili, il fosso Frascara, il rio delle Vallecchie e i relativi affluenti nei tratti compresi all'interno del territorio del Parco e del Preparco. I valori dei parametri di qualità delle acque superficiali dovranno essere conformi ai limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 per le acque ciprinicole così come designate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2131 del 28 settembre 1994;
- c) la dispersione a cielo aperto delle acque di scarico delle strutture ristorative e dei servizi igienici e comunque lo scarico non conforme alle normative vigenti in materia ed alle prescrizioni dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente;

- d) modificare il naturale scorrimento dell'acqua anche con piccoli sbarramenti o movimenti di terra fatti salvi gli usi agricoli, zootecnici, idrogeologici e di difesa da incendi consentiti dal P.T.P. e autorizzati dagli Enti competenti in materia e dal Consorzio di gestione;
- e) captare, deviare o occultare acque sorgive salvo specifica autorizzazione del Consorzio di gestione, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) del Parco;
- f) lavare stoviglie o altro nelle acque di sorgenti, nei corsi d'acqua, negli specchi d'acqua e comunque far pervenire tali reflui nelle zone umide;
- g) lavare veicoli a motore in qualsiasi tipo di corso o bacino d'acqua.

ART. 5

(Depositi di materiali e discariche)

Nel territorio del Parco è vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle attività agroforestali.

Nel territorio del Parco e del Preparco è vietato aprire o mantenere discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

ART. 6

(Attività estrattive e movimenti di terra)

E' vietata l'apertura di nuove attività estrattive. Nella sola zona di Preparco è ammesso l'esercizio di tale attività secondo le modalità stabilite dalle norme del P.T.P.

Sono ammessi movimenti di terra limitati alla esecuzione di opere edili, di infrastrutture, di opere di difesa del suolo, di sgrondo delle acque e di miglioramento fondiario dietro specifica autorizzazione degli enti competenti in materia, previo parere del Consorzio di gestione del Parco.

ART. 7

(Recinzioni)

Le recinzioni di immobili sono ammesse solo se costituite da elementi in legno o da siepe viva, con eventuale rete metallica o plastificata. Sono ammesse recinzioni di altro tipo purchè costituite esclusivamente da materiali naturali e tradizionali nel rispetto delle tipologie tipiche della zona. Le recinzioni con rete metallica o plastificata sono ammesse per gli edifici abitativi e per le aree ad essi pertinenti come cortili, orti, giardini e pollai. Non è consentita la recinzione con rete metallica o plastificata di appezzamenti boschivi o agricoli salvo specifica autorizzazione da parte del Consorzio di gestione. Le siepi dovranno essere costituite da essenze appartenenti alla vegetazione autoctona.

Per l'area del "Progetto Casona" soggetta ad intervento particolareggiato le recinzioni potranno essere adattate alle esigenze degli impianti sportivi.

TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE

ART. 8

(Raccolta e danneggiamento della flora spontanea)

Nelle zone A e B del Parco è vietata la raccolta o il danneggiamento di qualsiasi esemplare delle specie vegetali spontanee nelle parti ipogee (radici, bulbi, tuberi, miceli e corpi fruttiferi) ed epigee (fusti, foglie, fiori, frutti e funghi); nelle zone B, sono comunque consentite le pratiche agroforestali compatibili con la protezione generale.

Nelle restanti zone del Parco e del Preparco è vietata la raccolta o il danneggiamento di qualsiasi esemplare delle specie della flora spontanea autoctona erbacea, arbustiva, arborea nonchè dei muschi e licheni. Non sono poste limitazioni alla raccolta e utilizzazione quando tali azioni siano inscindibilmente connesse alle comuni attività agricole, selvicolturali e zootecniche, di restauro del paesaggio, di sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi, alla normale tenuta di orti e giardini, all'ordinaria manutenzione della viabilità salvo, in quest'ultimo caso, diversa prescrizione come da art. n. 25 del presente regolamento.

L'eventuale eliminazione di piante, necessaria per l'effettuazione delle attività di cui sopra, non può essere fatta mediante l'uso del fuoco o di erbicidi chimici.

Per la raccolta delle piante protette, a scopo didattico o scientifico, è obbligatorio ottenere specifica autorizzazione del Parco.

ART. 9

(Raccolta di funghi, tartufi e altri prodotti del bosco)

1. Raccolta

- La raccolta dei funghi può essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, siti nel territorio del Parco relativamente alle zone C1, C2 e Preparco; da chiunque abbia ottenuto il relativo tesserino autorizzativo.

2. Tesserino

- Il tesserino è rilasciato dalla Comunità Montana dell'Appennino Modena Est (C.M.) sul modello conforme a quello definito dalla Regione Emilia-Romagna.

- Il costo del tesserino per i diversi periodi indicati dall'art. 4 - 7° comma - della L.R. n. 6/96 è stabilito di anno in anno con deliberazione di Giunta Comunitaria.

- Ai fini del rilascio la C.M. può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti sul territorio regionale.

- Con deliberazione della Giunta Comunitaria, sentiti i soggetti di cui al comma 5° dell'art. 3 della L.R. n. 6/96, è determinato il numero massimo dei tesserini da rilasciare anno per anno.

- Ai coltivatori diretti e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni boscati, previa esplicita e personale richiesta, per la raccolta ai fini economici di cui all'art. 11 della L.R. n. 6/96, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della C.M. previa deliberazione di Giunta entro 45 giorni dalla richiesta.

3. Validità del tesserino

- Il tesserino autorizzatorio, rilasciato dalla C.M. è valido per tutto il territorio del Parco e della C.M.

4. Rilascio ai residenti

- Ai cittadini residenti nel territorio del Parco che ne facciano richiesta è rilasciato un tesserino autorizzatorio a validità annuale, il cui costo è determinato annualmente con provvedimento della Giunta Comunitaria.

5. Agevolazioni alla raccolta

- A soggetti beneficiari elencati nell'art. 19 della L.R. 6/96, è inoltre rilasciato su esplicita richiesta, un permesso a titolo personale gratuito, a validità annuale e per i soli terreni condotti.

- Tale permesso sarà rilasciato dalla C.M. previa presentazione da parte dell'interessato della seguente documentazione:

* modulo prestampato;

* estratto catastale con intestazione della partita se proprietario o familiare del proprietario, ovvero dichiarazione di diritto di godimento del bene descritto, rilasciato dal possessore o dal legale rappresentante della proprietà;

* nel caso si intenda estendere il diritto ai componenti del nucleo familiare, presentazione dello stato di famiglia.

6. Limiti e modalità di raccolta

- Le quantità di raccolta previste nell'apposito art. 5 della L.R. 6/96 di riferimento sono così modificate:

* raccolta giornaliera per persona: Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 della specie Amanita caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo);

* per i residenti nei Comuni della C.M. e nel Parco in possesso dello speciale tesserino-permesso a validità annuale, tale limite è elevato a Kg. 5 al giorno per persona, fatto salvo comunque il permanere del limite di Kg. 1 per le specie Amanita caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo);

- Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.

E' vietata altresì la raccolta di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantherellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.

- La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

- Gli eventuali quantitativi di raccolta inferiori a quanto stabilito dalla L.R. n. 6/96, di cui all'art. 5 comma 5°, sono stabiliti anno per anno dal Parco attraverso deliberazione di Comitato Esecutivo.

- La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

- E' vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini od altri mezzi che possono danneggiare lo stato humifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale delle piante.

E' vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonchè il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.

- I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi e areati.

7. Giornate e orario di raccolta

- La raccolta dei funghi spontanei epigei nel territorio del Parco è consentita, per tutti, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica di ogni settimana.

- L'eventuale autorizzazione alla raccolta per un'ulteriore giornata settimanale sarà stabilita anno per anno dal Parco attraverso deliberazione di Comitato Esecutivo.

8. Aree osservatorio

- Il Parco con propria deliberazione di Comitato Esecutivo individuerà i territori da destinare ad aree osservatorio di cui all'art. 9, comma 2° della L.R. n. 6/96.

9. Divieti alla raccolta

- La C.M., su richiesta dei proprietari privati o dei consorzi castanicoltori operanti sul proprio territorio e istituiti ai sensi della L.R. n. 30/81, può vietare la raccolta nei castagneti da frutto regolarmente coltivati, in temporanea coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne.

A meno di istituzione di aree a raccolta riservate ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 6/96, detta limitazione sarà temporanea avrà la durata necessaria per la raccolta delle castagne e, comunque, non sarà superiore a 30 giorni consecutivi.

- L'eventuale tabellazione monitoria di divieto apposta dalla proprietà del fondo dovrà riportare in modo bene evidente, tra quanto previsto, anche il numero della autorizzazione rilasciata dalla C.M..

- L'eventuale interdizione alla raccolta prevista al comma 1° dell'art. 8 della L.R. n. 6/96, è stabilita dal Parco attraverso proprie deliberazioni di Comitato Esecutivo sentito il parere del C.T.S..

10. Raccolta a fini economici

- Alla individuazione delle aree da riservare alla raccolta per fini economici, a quelle ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di cui all'art. 9, comma 1° della L.R. n. 6/96, provvede con proprio provvedimento il Comitato Esecutivo del Parco.

La raccolta dei tartufi (funghi ipogei) è ammessa nelle zone C1 e C2 del Parco e nel Preparco secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 25 luglio 1991, n.24 e nelle quantità previste dalla L.R. n.2/77 e successive modificazioni.

La raccolta di castagne, marroni e frutti di bosco, è consentita salvo che nelle zone espressamente vietate, ai soli proprietari dei terreni ricadenti nel Parco e nel Preparco, ciascuno nel proprio fondo ed alle persone espressamente autorizzate dai proprietari o dai conduttori stessi.

ART. 10
(Esemplari arborei)

E' vietato il taglio o il danneggiamento degli esemplari arborei monumentali indicati nella tav. 6 del P.T.P.. Nelle zone A e B è vietato il danneggiamento e il taglio delle seguenti specie vegetali ritenute rare nella zona:

<i>Acer monspessulanum</i>	- acero minore
<i>Acer opulifolium</i>	- opalo
<i>Acer platanoides</i>	- acero riccio
<i>Betula pendula</i>	- betulla
<i>Buxus sempervirens</i>	- bosso
<i>Carpinus betulus</i>	- carpino bianco
<i>Fagus sylvatica</i>	- faggio
<i>Olea europaea</i>	- olivo
<i>Quercus crenata</i>	- cerro-sughero
<i>Quercus petraea</i>	- rovere
<i>Quercus robur</i>	- farnia
<i>Sorbus aucuparia</i>	- sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i>	- sorbo domestico
<i>Tilia sp.</i>	- tigli

Nelle restanti zone del Parco e nel Preparco gli alberi delle specie sopraelencate presenti nei boschi devono essere riservati come matricine (cedui) o piante disseminatrici (fustaie) fatte salve comunque le specie tutelate dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

E' sottoposto ad autorizzazione del Consorzio di gestione il taglio di esemplari arborei, ad esclusione di quelli di interesse agricolo o costituenti soprassuoli boschivi, che superino il diametro di cm 60 misurato a m 1,30 di altezza e comunque di tutti gli alberi spontanei o coltivati, singoli, in filari, in gruppo e delle siepi, che saranno individuati da un apposito censimento realizzato dal Parco.

ART. 11
(Gestione delle aree forestali)

Le "aree forestali" ricomprese nel Parco verranno gestite attraverso uno specifico Piano economico (di assestamento forestale) di cui all'art. 10 della L. R. 4 settembre 1981, n. 30: a questo fine il Consorzio di gestione promuove la costituzione di uno o più consorzi previsti dall'art. 8 della medesima Legge avvalendosi anche delle possibilità di cui al comma 2 del citato articolo 8.

Nelle zone B, in attesa dello specifico piano di cui sopra, la gestione del bosco seguirà i criteri della silvicoltura naturalistica. I prodotti del bosco e del sottobosco, compreso il materiale derivante dalle operazioni silvocolturali, spettano ai proprietari o aventi diritto (es. affittuari), ai quali spettano altresì gli indennizzi di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

Nel territorio del Parco tutti gli interventi silvocolturali e i tagli di utilizzazione del bosco devono essere preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione.

ATTIVITA' AGRICOLA

ART. 12
(Attività agricola)

L'attività agricola nel Parco, ove consentita, deve tendere ad una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche connesse alle pratiche colturali.

Nelle zone B sono vietati:

-qualsiasi pratica di concimazione e di diserbo con prodotti chimici di sintesi;

-l'uso di antiparassitari di sintesi salvo i casi ammessi nell'art. 16.

Nelle zone B sono consentite:

-la fertilizzazione con concimi organici di origine naturale;

-la difesa antiparassitaria attraverso impiego di tecniche e di prodotti previsti dalle normative per l'agricoltura biologica.

Nelle zone C1 e C2 sono consentiti:

-la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego di tecniche di lotta guidata e di lotta biologica;

-il diserbo con mezzi meccanici o con mezzi termici;

-il diserbo chimico esclusivamente con prodotti approvati dalle normative vigenti per le aree protette

previa autorizzazione del Consorzio di gestione;

-le concimazioni con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi, di origine naturale;

-l'uso di concimi chimici, ad integrazione dei concimi di origine animale o vegetale, fino ad un massimo di apporto di principi attivi pari al 50% del totale. Eventuali apporti superiori potranno essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;

-lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica secondo le modalità definite dall'articolo n.11 della Legge Regionale 24 aprile 1995, n.50.

ART. 13

(Specie vegetali non autoctone e antiche cultivar)

E' vietato introdurre specie vegetali non autoctone ad esclusione di quelle di interesse agronomico e di quelle per l'arboricoltura da legno nelle zone C1 e C2 e nel Preparco.

Il Consorzio di gestione del Parco individua, con apposito censimento, le antiche cultivar di specie arboree da frutto meritevoli di essere conservate e valorizzate. Il taglio di tali piante è quindi sottoposto ad autorizzazione da parte del Consorzio di gestione. Per favorire la conservazione e la valorizzazione degli esemplari censiti, il Parco stipula apposite convenzioni con i proprietari attraverso le quali si individuano le cure colturali da effettuare, l'eventuale prelievo di materiale di propagazione e l'incentivo o indennizzo da concedere annualmente.

NORME PER IL VERDE PRIVATO

ART. 14

(Verde privato)

E' di norma vietato introdurre specie vegetali non autoctone. Pertanto nell'impianto, nella sistemazione e manutenzione del verde privato devono essere preferite essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone. L'eventuale inserimento di piante esotiche deve essere concordato con il Parco che presterà la consulenza del caso.

TUTELA DELLA FAUNA

ART. 15

(Tutela della fauna terrestre)

Nel territorio del Parco sono vietate:

- l'attività venatoria in ogni sua forma;

- la raccolta e la distruzione di uova e nidi con nidificazione in atto;

- la cattura di animali appartenenti alla fauna autoctona, ad eccezione di quella ittica nel fiume Panaro, in accordo con quanto previsto dal successivo art. 17, e di topi, ratti e talpe nelle abitazioni e loro pertinenze.

La cattura di vertebrati e di invertebrati a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali è consentita solo se espressamente autorizzata da parte del Consorzio di gestione, sentito il parere del C.T.S..

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione di ricerche che implicino la cattura di animali vanno inoltrate al Parco e devono indicare:

- le generalità del responsabile scientifico e la struttura di appartenenza;
- le specie che si intendono prelevare e se ne è previsto la detenzione o il rilascio;
- le finalità delle catture;
- le date e i siti precisi di prelievo;
- i mezzi di cattura previsti.

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte del responsabile delle ricerche, di fornire al Parco una breve relazione illustrante i risultati conseguiti.

E' altresì vietato molestare volutamente qualsiasi specie animale e appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi.

Sono ammissibili interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per alterazioni dell'equilibrio naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni etc.) previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e del Comitato Tecnico Scientifico del Parco, sentito il Servizio Provinciale Caccia e Pesca.

Sono ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole o della vegetazione presente nelle aree forestali.

Nelle zone A e B del Parco in caso di gravi infestazioni da parassiti è consentito l'uso di tecniche di lotta guidata previa autorizzazione del Consorzio di gestione sentito il parere del C.T.S.

L'attività venatoria è consentita esclusivamente nel Preparco dove è riservata, ai residenti nel territorio del Parco e del Preparco e limitata alle sole specie stanziali, secondo le norme del calendario venatorio regionale vigente. Per gli aventi diritto, la residenza all'interno del Parco e del Preparco dovrà essere attestata dal Comune e registrata sul Tesserino personale di caccia concesso per la stagione venatoria in corso.

ART. 16

(La pesca)

L'esercizio della pesca è consentito nelle acque del fiume Panaro; è invece vietato in tutti gli altri corsi d'acqua interni al Parco.

La modalità di esercizio è limitata al sistema "Cattura e Rilascia" (Catch and Release o no Kill). Con tale sistema è fatto divieto di sopprimere, trattenere o detenere fauna ittica nonchè divieto di uso e detenzione di imitazioni gommose (Jigs), cestini, guadini, esche ed attrezzi che non siano quelli definiti dal Consorzio di gestione, sentito il C.T.S., su proposta del Servizio Provinciale Caccia e Pesca.

ART. 17

(Rilascio e detenzione di animali)

Il rilascio di animali appartenenti a specie non autoctone è vietato. La detenzione di dette specie, ad eccezione di quelle usualmente mantenute come animali d'affezione (canarini e altri uccelli esotici, criceti, testuggini d'acqua dolce ecc..), in stato di cattività è sottoposta ad autorizzazione da parte del Consorzio di gestione.

Il rilascio di animali appartenenti a specie autoctone è consentito ai soli fini di ricerca e di riequilibrio faunistico ed è sottoposto ad autorizzazione da parte del Consorzio di gestione, previo parere del C.T.S. e del Servizio Provinciale Caccia e Pesca.

ART. 18

(Cani e gatti)

E' vietato introdurre e mettere in libertà cani e gatti all'interno del Parco, ad eccezione di quelli di proprietà dei residenti nell'ambito delle aree cortilive e comunque di pertinenza delle abitazioni. I

residenti hanno l'obbligo di custodire i cani e di non lasciarli allontanare dal loro abitato. E' vietato nutrire cani e gatti randagi. Durante le visite al Parco i cani devono essere condotti al guinzaglio. I gatti e i cani trovati liberi verranno catturati e trasferiti presso apposite strutture. Il proprietario pagherà al Consorzio di gestione la sanzione relativa, oltre alle spese di trasporto dell'animale e al rimborso di eventuali danni arrecati agli animali domestici e selvatici.

FRUIZIONE DEL PARCO

ART. 19

(Accessibilità: criteri generali)

Il pubblico può accedere al Parco dei Sassi di Roccamalatina nel rispetto delle norme del P.T.P. e del presente Regolamento, nello spirito di un corretto, civile, educato rapporto con l'ambiente naturale, culturale, storico e umano.

Il Consorzio di gestione può istituire tariffe per servizi e vendita di materiale didattico, illustrativo e promozionale ai fruitori del Parco.

ART. 20

(Accesso alle zone A)

E' vietato l'accesso all'interno delle zone A se non per le ragioni contemplate nel P.T.P..

ART. 21

(Accesso alle zone B)

L'accesso all'interno delle zone B è consentito per scopi didattici lungo il sentiero Belvedere nel tratto di transito sul Rio Frascara e nel tratto tra il Castellano e il Borgo dei Sassi (indicato su talune carte come Rocca di Sotto).E' consentito, inoltre, nel tratto di sentiero tra il ponte sul Rio Vallecchie e la sorgente sulfurea.

Negli altri sentieri segnalati dal Parco in zone B l'accesso è consentito con le seguenti modalità:

- previo biglietto di autorizzazione rilasciato dal Parco, oppure con visita guidata e autorizzata dal Parco, sul sentiero didattico "Salita al Sasso della Croce";
- previo biglietto di autorizzazione rilasciato dal Parco, oppure con visita guidata e autorizzata dallo stesso, su altri sentieri didattici opportunamente predisposti e segnati dal Parco con apposite tabelle;
- esclusivamente con visita guidata e autorizzata dal Parco, su tutti gli altri sentieri.

Non è consentito l'accesso dei visitatori nelle zone B al di fuori dei sentieri segnati.

Permessi particolari di accesso all'interno delle zone B potranno essere rilasciati, dal Parco per la realizzazione di particolari attività di studio o di ricerca scientifica.

La restrizione di cui sopra non si applica ai proprietari dei fondi e degli aventi diritto per l'accesso agli immobili e per l'esercizio delle attività agricole, zootecniche e silvocolturali, nonché al personale del Parco per finalità di servizio e al personale di Associazioni di Volontariato per operazioni di protezione civile e di soccorso.

ART. 22

(Modalità di uso della rete viaria)

E' vietato il transito con veicoli a motore al di fuori della rete viaria del Parco.

Nel territorio del Parco si può percorrere con mezzi a motore la rete viaria principale di pubblico accesso come da tavola n. 5 del P.T.P.. La viabilità interdetta al transito sarà indicata da appositi segnali di divieto.

E' vietato il transito di autocarri con portata superiore ai 35 q.li sulle strade non asfaltate, salvo il soddisfacimento delle necessità dei residenti.

Si fa divieto di transito con mezzi motorizzati nella strada podereale denominata Via del Partigiano per il tratto definito dal Parco, ad esclusione dei residenti e delle persone dirette alle abitazioni servite dalla stessa, nonché ai mezzi di Pubblica Assistenza in servizio, ai mezzi di soccorso e ai mezzi del Parco.

L'accesso e il transito dei visitatori a piedi o con l'ausilio di mezzi non motorizzati è consentito sulle strade, le carrarecce e i sentieri segnati, rispettando la segnaletica, nelle zone C1, C2 e di Preparco; non è consentito l'accesso e il transito sui terreni, sulla viabilità e sui sentieri non segnati di proprietà privata, salvo il consenso dei proprietari.

Il Parco può vietare, con opportuna segnalazione, il transito su determinati sentieri dei visitatori a cavallo o in bicicletta (Mountain Bike).

Il sentiero o itinerario n. 1 o Percorso Belvedere in prossimità del Rio Frascara e tra l'imbocco per il Castellaro e il Borgo dei Sassi lungo tratti indicati con apposite tabelle, è accessibile esclusivamente ai pedoni.

Il Consorzio di gestione del Parco può vietare l'accesso a particolari e limitate zone o sentieri per fini silvicolture, faunistici e in conseguenza di situazioni che comportino transito a rischio di incolumità del fruitore o a rischio di danneggiamento alla infrastruttura viaria.

Le restrizioni di cui sopra non si applicano ai proprietari dei fondi e agli aventi diritto per l'accesso agli immobili e per l'esercizio delle attività agricole, zootecniche e silvocolture, nonché ai mezzi della P.A. in servizio, ai mezzi di soccorso e ai mezzi del Parco.

Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali e interpoderali è consentito esclusivamente il transito di mezzi autorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l'apposizione di sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate, oppure da parte del Parco.

Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dal Parco sulla base di motivazioni specifiche (ricerche, sperimentazioni, studi, ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, sentito il parere del C.T.S.

ART. 23

(Motocross e sorvolo)

E' vietato l'esercizio del motocross sul territorio del Parco.

E' vietato l'attraversamento con mezzi motorizzati da competizione sprovvisti dei regolari dispositivi previsti dal Codice della Strada per l'abbattimento dei rumori, su tutta la rete viaria del Parco. L'attraversamento con mezzi meccanici dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di velocità.

E' vietato il sorvolo del Parco, a bassa quota, con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motore.

ART. 24

(Manutenzione scarpate stradali)

La manutenzione delle scarpate stradali deve essere effettuata con mezzi manuali e meccanici che non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva ed arborea residua. Sono vietati il diserbo chimico e l'incendio controllato.

Gli sfalci potranno essere effettuati in ogni stagione. Il taglio di alberi e arbusti è vietato dal 1° Aprile al 15 Luglio, per non danneggiare la fauna nidificante.

ART. 25

(Modalità di realizzazione viabilità, parcheggi e aree di sosta)

Nel rispetto delle norme del P.T.P. del Parco la viabilità, i parcheggi, le aree di sosta e di servizio, dovranno essere realizzati con materiali a basso impatto ambientale come:

- pavimentazione naturale in terra o ghiaia stabilizzata;
- ciottolato;
- lastricato;
- stabilizzato.

Le strutture di recinzione e di delimitazione dovranno essere realizzate con materiali in legno, pietra o laterizi di recupero, secondo la tipologia tradizionale locale, salvo specifiche esigenze per gli impianti sportivi, da definirsi nel progetto di intervento particolareggiato.

La delimitazione può essere individuata altresì da adeguata siepe viva con le caratteristiche di cui all'art. 7.

ART. 26

(Usi impropri dei parcheggi)

E' vietato l'utilizzo dei parcheggi del Parco per usi impropri con mezzi motorizzati nonchè la guida che arrechi danneggiamento, alterazioni e assolcamenti di tali superfici, nonchè danneggiamenti alle relative strutture o siepi di recinzione e/o delimitazione.

ART. 27

(Tecniche di ripristino)

Gli interventi di ripristino di frane e smottamenti e di sostegno dei versanti e scarpate dovranno essere possibilmente realizzate con pratiche di ingegneria naturalistica secondo le indicazioni regionali.

Eventuali muri in cemento dovranno essere rivestiti con materiali litoidi di origine e uso locali salvo interventi di particolare e straordinaria importanza sentito il parere del C.T.S..

ART. 28

(Uso del fuoco)

E' assolutamente proibito accendere fuochi in qualsiasi zona del Parco se non per motivi legati a pratiche colturali agricole, con le precauzioni e limitazioni di cui al paragrafo g delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali vigenti (P.M.P.F.) della Regione Emilia-Romagna. Pertanto l'abbruciamento delle stoppie e della vegetazione infestante a scopo di pulizia è consentito nelle aree agricole con le limitazioni di cui all'art. 33 delle P.M.P.F..

Eventuali fuochi per la cottura di cibi potranno essere ammessi solo nelle aree opportunamente predisposte. E' vietato gettare o lasciare mozziconi di sigari e sigarette sul terreno.

ART. 29

(Abbandono rifiuti)

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e più in generale di oggetti non più utilizzabili. I materiali plastici devono essere recuperati dopo l'uso.

ART. 30

(Rumori, suoni e luci moleste)

E' vietato produrre rumori, suoni e luci moleste. L'uso di apparecchi radio televisivi e diffusori sonori deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alla vita degli animali e alle persone presenti nelle vicinanze. L'uso di diffusori sonori non può essere effettuato ad alto volume senza la mitigazione con barriere fonoassorbenti.

ART. 31

(Campeggio e balneazione)

Il campeggio libero non è permesso. Il Parco può autorizzare il campeggio, definendone tempi e modi, di gruppi organizzati all'interno di aree appositamente individuate.

La balneazione è consentita esclusivamente all'interno dell'alveo del fiume Panaro e nelle immediate vicinanze, nel rispetto delle norme comportamentali del presente Regolamento.

ART. 32

(Insegne e segnaletica stradale)

E' vietata l'installazione di insegne pubblicitarie lungo le strade di attraversamento del Parco. L'installazione di segnaletica di informazione turistica dovrà essere concordata con il Parco. La segnaletica stradale, in applicazione alle leggi e regolamenti vigenti, dovrà essere posizionata previo parere del Consorzio di gestione.

E' vietato togliere, spostare, danneggiare la segnaletica del Parco e i relativi supporti.

TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

ART. 33

(Interventi edilizi e di trasformazione del territorio)

Entro il perimetro del Parco le opere soggette ad autorizzazione o a concessione edilizia, previo parere obbligatorio del Consorzio di gestione, debbono essere realizzate in conformità delle norme del P.T.P. previste per la singola zona.

All'interno del Parco sono da escludere:

- nuove costruzioni (che non siano di stretta necessità alla conduzione dei fondi agricoli esistenti);
- l'urbanizzazione di nuove aree;
- l'apertura di nuova viabilità salvo deroghe per finalità connesse alle attività agroforestali, concesse dal Consorzio di gestione sentito il parere del C.T.S..

Sono consentiti l'adeguamento della rete tecnologica nel rispetto delle caratteristiche ambientali e gli impianti di depurazione delle acque residuali dalle attività civili e produttive.

Gli interventi pubblici e privati dovranno prevedere il mantenimento e la valorizzazione:

- degli antichi percorsi e dei relativi manufatti;
- del sistema idrico delle sorgenti e delle fonti, dei canali e gore dei mulini o altre strutture paleoindustriali;
- dei manufatti tradizionali già al servizio dell'agricoltura, quali ricoveri, essicatoi, capanne, riferiti alle rispettive aree e colture;
- degli itinerari e dei manufatti di culto e devozione, quali vie crucis, pilastrini, maestà, oratori, cimiteri.

Dovrà inoltre essere segnalata la toponomastica storica anche riferita a luoghi di antico insediamento non più evidenti.

Per quanto concerne gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi i vincoli ex L. n.1089/'39 e n.1497/'39, si forniscono i criteri indicati negli articoli seguenti.

ART. 34

(Strutture portanti verticali)

Gli interventi di consolidamento, ripristino e tamponatura delle murature esistenti devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche delle strutture originarie.

Le murature realizzate con tecniche costruttive tipiche della zona collinare e montana (pietra, pietra alternata a corsi di mattoni, residui di antiche strutture lignee, ecc.) dovranno essere consolidate e lasciate nella forma di finitura originaria (intonacate a calce, lisciate con straccio a rasomuro, stuccate).

Per il recupero delle murature esistenti con paramento in pietra a vista dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di "ripresa a cuci-scuci", mentre nel caso di murature in mattoni intonacate, oltre a queste, potranno essere impiegate reti di cucitura armate, tiranti e iniezioni di miscele cementizie.

E' consentita la messa in opera di tiranti in acciaio o in ferro per l'ancoraggio delle facciate alle strutture interne.

ART. 35

(Strutture portanti orizzontali)

Gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi nel rispetto del sistema strutturale preesistente.

Negli edifici di cui alla Tav.6, Tab.II, del P.T.P., la sostituzione di travi e solai lignei con strutture laterocementizie è ammessa, previo parere del Parco, sentito il C.T.S., esclusivamente quando queste non rivestano interesse storico artistico e ne sia dimostrata l'impossibilità del mantenimento per il precario stato di conservazione e della sostituzione con lo stesso materiale.

Il consolidamento dei solai lignei può essere realizzato con calcestruzzo alleggerito, armato con rete elettrosaldata ancorata ai muri perimetrali previo rinforzo delle strutture portanti con sostituzioni parziali delle strutture ammalorate e rinforzi in materiali tradizionali, o con materiali moderni (resine epossidiche, barre in poliestere, ecc.).

ART. 36

(Gli archi e le volte)

Gli archi e le volte dovranno essere consolidati mediante reintegrazione della struttura originaria (ripristino strutturale).

L'impiego di catene, rinfianchi cellulari, cunei, micropali e sigillature con miscele leganti, cappa armata nell'estradosso della volta, dovrà essere eseguito da ditte specializzate, previo calcolo eseguito da tecnico abilitato.

ART. 37

(Strutture di collegamento verticale)

Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle strutture di collegamento verticale esistenti devono essere realizzati nel rispetto dell'impianto tipologico e strutturale originali.

Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione e rivestimento originali o comunque in uso nella tradizione locale.

Le volte e gli altri elementi strutturali o sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) dovranno essere conservati.

ART. 38

(Strutture di copertura)

Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle coperture esistenti sono ammessi esclusivamente nel rispetto delle caratteristiche geometriche e strutturali delle coperture preesistenti.

La sostituzione della struttura lignea di copertura con elementi laterocementizi per gli edifici compresi nella Tab. II del P.T.P., è subordinata al parere del C.T.S. che ne verifica la mancanza di interesse storico-artistico e l'impossibilità del mantenimento per il precario stato di conservazione.

Non sono ammessi corpi tecnici che fuoriescano al di sopra delle falde di copertura.

ART. 39

(Manti di copertura)

E' prescritta la conservazione dei manti di copertura in coppi tradizionali.

Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto il reimpiego dei coppi preesistenti non deteriorati, utilizzando per le necessarie integrazioni materiale dello stesso tipo e colore.

I comignoli esistenti devono essere conservati o ripristinati utilizzando materiali e fogge tradizionali.

E' ammessa la realizzazione di nuovi comignoli purché questi siano realizzati con tipologie e materiali tradizionali.

Non è autorizzata più di una antenna televisiva e di un'antenna parabolica satellitare per ciascuna unità edilizia. La collocazione e il colore dell'antenna parabolica satellitare dovranno essere concordate con il Consorzio di gestione.

ART. 40

(Cornicioni)

E' prescritta la conservazione dei cornicioni esistenti se congrui con le tipologie tradizionali.
In caso di rifacimento, la realizzazione del nuovo cornicione deve rispettare le caratteristiche geometriche e strutturali di quello originale, utilizzando tecniche e materiali ad esso conformi.
I canali di gronda e i pluviali devono essere a sezione rotonda e realizzati in rame o in lamiera verniciata.

ART. 41

(Apertura di finestre e portali)

Finestre e portali devono mantenere le caratteristiche originarie.
Sono ammesse nuove aperture nel rispetto delle regole compositive dei singoli fronti, nei rapporti dimensionali tradizionali ed in armonia con le aperture esistenti, nonché impiegando gli stessi materiali.

ART. 42

(Paramenti esterni e intonaci)

Gli interventi di ripristino degli intonaci esistenti dovranno essere realizzati impiegando tecniche e materiali della tradizione locale, quali gli intonaci a calce, che risultano più congruenti con le vecchie strutture in considerazione delle caratteristiche meccaniche ed igroscopiche della calce.

ART. 43

(Tinteggiature esterne)

Le tinteggiature esterne dovranno essere realizzate esclusivamente a base di latte di calce e terre naturali nei colori tipici del repertorio della tradizione locale.

Sono ammesse tinteggiature a base di silicati esclusivamente nei casi di intonaci cementizi preesistenti di cui non sia proponibile il rifacimento a calce, in relazione anche all'eventuale stato di buona conservazione di tale intonaco.

Sono comunque escluse le tinteggiature a tempera e al quarzo.

Quando siano rinvenibili e riconoscibili tracce dei colori originari, questi dovranno essere riproposti in sede di rifacimento della tinteggiatura.

Nel caso di più unità edilizie, contigue, dovranno essere adottate colorazioni differenziate rispettando la scansione delle suddette unità.

Dovranno inoltre essere riproposte le originali partizioni cromatiche per paramenti di fondo, cornici, cornicioni, serramenti, ecc.

ART. 44

(Infissi esterni)

E' prescritto il mantenimento degli infissi lignei esistenti, ovvero la loro sostituzione nel caso di degrado degli stessi con altri analoghi di tipo tradizionale in legno a tagliere.

Gli infissi esistenti e quelli di nuovo inserimento dovranno essere verniciati nei colori del repertorio locale tradizionale.

Ove esistenti, le serrande avvolgibili dovranno essere sostituite con infissi lignei del tipo sopra descritto compatibilmente con la tipologia edilizia e con la funzionalità del dispositivo.

E' vietata la messa in opera di infissi in alluminio anodizzato e infissi in plastica.

ART. 45

(Elementi in ferro)

Inferriate, ringhiere, cancelli di pregio dovranno essere conservati e ripristinati, ovvero sostituiti in caso di degrado, con altri analoghi di tipo tradizionale.

ART. 46

(Elementi in pietra da taglio)

Zoccolature, mensole, bancali, capitelli, lesene, cornici, ecc. devono essere conservati e restaurati.

La loro sostituzione, quando sia dimostrata l'impossibilità di un intervento di conservazione e recupero per il precario stato di mantenimento, può essere ammessa solo con l'impiego di materiali analoghi a quelli originari e utilizzando tecniche di lavorazione atte a realizzare l'elemento o gli elementi architettonici nel modo più affine a quello che si va a sostituire.

ART. 47

(Elementi decorativi)

Gli elementi originari di carattere decorativo devono essere restaurati, se del caso, e conservati.

In particolare si prescrive la conservazione dei seguenti elementi, indipendentemente dalle rispettive caratteristiche di inserimento nelle strutture edilizie e dal loro stato di conservazione: lapidi, inferriate, edicole, statue e statuette votive, numeri civici in porcellana o in cotto, meridiane, pietre riportanti iscrizioni o datazioni, fontane, fontanelle, muri di recinzione in sasso o in mattoni, elementi decorativi e modanature in cotto, iscrizioni e decorazioni pittoriche ad affresco, camini originari, mensole decorative, ecc.

ART. 48

(Torri rondonare)

Stante il fatto che il censimento degli edifici di carattere storico-ambientale del Piano Territoriale del Parco riconosce i fabbricati con presenza di "Torre Rondonara", indicandone, unitamente al presente regolamento, le metodologie per eventuali opere di recupero o restauro con i relativi criteri d'intervento, fissati questi ultimi all'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al P.R.G. di Guiglia, riconducibili all'art. 36 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di richieste finalizzate a quanto sopra sarà cura del proprietario comunicare preventivamente al Parco l'inizio dei lavori al fine di:

- 1) costituire una documentazione particolareggiata sugli interventi di recupero delle "Torri Rondonare";
- 2) effettuare sopralluogo e verificare la corretta metodologia d'intervento;
- 3) svolgere ulteriori sopralluoghi per verificare il corretto intervento di recupero e l'uso compatibile con la conservazione.

INDENNIZZI E PREVENZIONE

ART. 49

(Criteri di indennizzo per le limitazioni all'uso e per i danni ai beni)

Nelle zone B di protezione generale la gestione del bosco è particolarmente sorvegliata dagli Enti pubblici preposti.

Il Parco riconosce indennizzi per i mancati redditi derivanti da eventuali limitazioni all'utilizzazione tradizionale dei boschi, che andranno gestiti con i criteri della selvicoltura naturalistica. Tali indennizzi verranno concordati attraverso apposite convenzioni tra il Parco e i proprietari interessati.

Danni alle colture

La Provincia risarcisce danni alle colture agricole causate da cervidi e cinghiali. Ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 11/88 e successive modificazioni, le richieste di danni potranno essere inoltrate al Parco dai proprietari o affittuari dei terreni. Le richieste saranno valutate e controllate sul campo da periti incaricati e saranno evase sulla base della relazione tecnica redatta da questi ultimi.

Non saranno risarciti i danni alle colture causati da passeriformi: in caso di attacchi ai prodotti in maturazione, il Parco potrà effettuare autonomamente o richiedere all'Ufficio provinciale competente interventi di controllo tempestivi e specifici, ovvero rilasciarne autorizzazione ai proprietari a titolo temporaneo.

Danni al patrimonio zootecnico

Sono risarcibili i danni da canidi e da felidi selvatici al patrimonio zootecnico recensibile primario costituito da bovini, equini, caprini e ovini.

Le richieste potranno essere presentate dai proprietari ed evase dopo sopralluogo e in base alla relazione tecnica dei periti incaricati.

Non sono risarcibili i danni al patrimonio zootecnico secondario costituito da pollame e conigli.

Prevenzione

Al fine di prevenire danni alle colture e al patrimonio zootecnico, il Parco potrà fornire strumenti quali reticelle per la protezione delle giovani piante (shelter), cordelle di plastica rifrangenti, etc.. o contributi per il miglioramento dei recinti per la zootecnia primaria e secondaria.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E SANZIONI

ART. 50

(Vigilanza)

La vigilanza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni di legge, dalle norme del P.T.P. nonchè dal presente Regolamento è affidata oltre che al personale del Parco, ai soggetti indicati nell'art.14 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, ai Vigili urbani dei Comuni Consorziati, al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili Provinciali e alle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie e alle Guardie Giurate Volontarie della Provincia.

ART. 51

(Deroghe)

In merito alle autorizzazioni per cui è richiesto il parere, il Consorzio di gestione, sentito il C.T.S., può concedere deroghe al presente Regolamento per fini scientifici, didattici, di studio, di pubblico interesse o di pubblica tutela, purchè non contrastino con le finalità del P.T.P. e con le disposizioni legislative dello Stato e della Regione, ovvero siano di competenza di altri Organi o Autorità.

Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. In ogni caso le autorizzazioni in deroga devono essere esibite sui mezzi autorizzati o dietro richiesta del personale di vigilanza insieme a un documento d'identità.

Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento per motivi di lavoro, secondo le indicazioni ed i programmi del Consorzio di gestione.

ART. 52

(Sanzioni)

Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della Legge Istitutiva del Parco, delle norme del Piano Territoriale e del presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 32 della L.R. 2 Aprile 1988, n. 11. In particolare per le violazioni degli articoli di questo Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

Art. 3 da £. 250.000 a £. 300.000= per chi scalfisce o imbratta le rocce;
 da £. 250.000= a £. 900.000= per le altre trasgressioni;

Art. 4

punto a) da £. 250.000= a £. 2.500.000=;

punto b) da £. 500.000= a £. 2.500.000=;

punto c) da £. 250.000= a £. 900.000=;

punto d) da £. 250.000= a £. 300.000=;

punto e) da £. 250.000= a £. 900.000=;

punto f) da £. 250.000= a £. 300.000=;

punto g) da £. 250.000= a £. 300.000=;

Art. 5 da £. 250.000= a £.20.000.000=;

Art. 6 da £. 2.000.000= a £.20.000.000=;

Art. 7	da £. 250.000=	a £. 600.000=;
Art. 8	da £. 100.000=	a £. 300.000=;
Art. 9	da £. 50.000=	a £. 300.000= oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera per l'esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta;
	da £. 10.000=	a £. 60.000= oltre al pagamento della autorizzazione valida per la zona, per l'esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione;
	da £. 5.000=	a £. 30.000= per mancato porto dell'autorizzazione, purchè venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
	da £. 100.000=	a £. 600.000= per l'uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta o alterata, salve le sanzioni stabilite in materia di leggi penali;
	da £. 10.000=	a £. 60.000= per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1;
	da £. 50.000=	a £. 300.000= per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1;
	da £. 25.000=	a £. 150.000= per la raccolta della Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;
	da £. 10.000=	a £. 60.000= per l'esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti;
	da £. 100.00=	a £. 600.000= per ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta di cui ai commi 6° e 7° dell'art. 9 del presente Regolamento non comprese nelle fattispecie di cui sopra;
Art. 10	da £. 100.000=	a £. 1.000.000=;
Art. 11	da £. 250.000=	a £. 2.500.000=;
Art. 12	da £. 250.000=	a £. 900.000=;
Art. 13	da £. 100.000=	a £. 1.000.000=;
Art. 14	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 15	da £. 500.000=	a £. 5.000.000= per l'abbattimento o la cattura di animali vivi;
	da £. 250.000=	a £. 300.000= per le altre trasgressioni;
Art. 16	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 17	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 18	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 20	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 21	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 22	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 23	da £. 250.000=	a £. 600.000=;
Art. 24	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 25	da £. 250.000=	a £. 2.500.000=;
Art. 26	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 27	da £. 250.000=	a £. 2.500.000=;
Art. 28	da £. 250.000=	a £. 300.000= per chi getta mozziconi sul terreno;

	da £. 250.000=	a £. 2.500.000= per le altre trasgressioni;
Art. 29	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 30	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 31	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Art. 32	da £. 250.000=	a £. 300.000=;
Dall'Art. 34		
all'Art. 48	da £. 250.000=	a £. 2.500.000=.

Le somme riscosse per pagamento di sanzioni amministrative saranno introitate nel Bilancio del Consorzio di gestione e utilizzate per le spese di investimento o di gestione del Parco.

Il presente Regolamento:

- 1) - E' stato deliberato dal Consiglio Consorziale nella seduta del 24/04/1996 con atto n. 3;
- 2) - E' stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Guiglia per 15 giorni consecutivi dal 04/05/1996 al 19/05/1996;
- 3) - E' stato esaminato dal CO.RE.CO - Sez. di Bologna nella seduta del 20/05/1996, Prot. n. 13763;
- 4) E' stato trasmesso alla Provincia di Modena con nota Prot. n. 269 del 24/05/1996;
- 5) E' stato parzialmente modificato a seguito del parere espresso con nota Prot. 24831/8.2.4 del 13/07/1996 dal Settore Difesa del Suolo e Ambiente;
- 6) E' stato approvato con le sopracitate modifiche dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 192 del 23/07/1996, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 26/08/1996 Prot. n. 25723;
- 7) E' stato inviato alla Giunta della Regione Emilia Romagna secondo quanto disposto al comma 3, art. 20 della L.R. 2 Aprile 1988, n. 11 così come modificata dalla L.R. 12 Novembre 1992. n. 40, la quale non ha apportato modifiche entro i novanta giorni previsti;
- 8) - E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Guiglia per 15 giorni consecutivi dal 28/02/1997 al 15/03/1997.

Guiglia Li 16/03/1996 7

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
F.to GHELFI DR. MARCO

